



N. M. N. R.G. notizie di reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME/DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

In composizione monocratica nella persona del Giudice

dott. ssa Sara Micucci

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

in persona del legale rappresentante

pro tempore, con sede legale in

Difesa di fiducia avv. del foro di

COSTITUITA

IMPUTATO

del reato p. e p. come da foglio che segue:

Sentenza N. 692

del 20/02/2015

Minuta di Cancelleria

Il

Il funzionario

SENTENZA

Depositata il

24/02/2015

L. CANCELLI funzionario

Minuta Sara Micucci

Notifica il contumace

Il

Il

Comunicata al P.G.

Il

Comunicata al P.M.

Il

Impugnata SI NO

Irrevocabile

Il

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

Il

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

Il

Redatta scheda

Il

Provveduto per C.R.

Il

Provveduto per libretto DD.GG.

n.

il

Campione penale.

- anche in concorso con _____, _____ e _____
per il quale si è proceduto per il capo A) separatamente (R.G. n. 300 _____ sent.
N. _____)

CAPO B)

società _____
per l'illecito p. p. dal combinato disposto degli artt. 5 comma 1 lett. a) e b) e 25 septies co. 3 D.L.vo 8.6.2001 n. 231, in relazione al reato di cui all' art. 590 c.p. perché
_____ (procuratore della società e datore di lavoro) con funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione dell'ente stesso, _____ (dirigente) e _____ (preposto) entrambi sottoposti alla direzione e vigilanza di _____, commettevano i reati di lesioni personali gravi di cui al precedente capo A), nell'interesse e vantaggio della medesima società]
in violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro, senza che fosse stato previamente adottato o comunque efficacemente attuato alcun modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quelli di cui al capo A) che cagionavano le lesioni personali gravi al lavoratore .
nell'inosservanza altresì degli obblighi posti in capo ai soggetti in posizione apicale predetti, di direzione e vigilanza sugli altri dirigenti, preposti e lavoratori.
In Brescia in epoca antecedente e prossima al 25.05.2009

CONCLUSIONI

La difesa avanza istanza ai sensi dell'art. 469 c.p.p. sentenza di N.D.P. per intervenuta prescrizione

Il P.M. si oppone alla richiesta avanzata dalla difesa



FATTO E DIRITTO

Con decreto *ex art.* 550 c.p.p. del 25 ottobre 2013 veniva citata a giudizio innanzi al Tribunale di Brescia in composizione monocratica I.

in persona del legale rappresentante *pro tempore* per rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 comma 1 lettere a) e b) e 25 *septies* comma 3 D.lvo 231/2008, dipendente dal presupposto reato di cui all'art. 590 comma 3 c.p., ascritto alle persone fisiche

(per i quali si è proceduto separatamente, avendo i predetti avanzato istanza di patteggiamento all'udienza del 30 maggio 2014).

All'udienza del 30 maggio 2014, in accoglimento dell'eccezione difensiva relativa alla nullità del decreto di citazione - per non essere stato notificato al legale rappresentante dell'ente - veniva disposta la rinnovazione della notifica del suddetto atto di citazione.

All'udienza del 7 novembre 2014, eccepito nuovamente il difetto di notifica del decreto di citazione, *medio tempore* non avvenuta, veniva disposta la rinnovazione della notifica (ricevuta dal legale rappresentante dell'ente costituito solo in data 7 novembre 2014).

All'udienza del 20 febbraio 2015 la difesa, riportandosi alle argomentazioni diffusamente esposte nella memoria acquisita in atti, chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere *ex art.* 469 c.p.p. per estinzione dell'illecito dovuta ad intervenuta prescrizione, essendo decorsi cinque anni tra la data del commesso reato (25 maggio 2009) e la data della notifica del decreto di citazione a giudizio al legale rappresentante di regolarmente eseguita, per quanto detto, solo in data 7 novembre 2014.

Sinteticamente, la difesa evidenziava che la disciplina contenuta nel d.lvo 231/2001 ed, in specie, negli artt. 22 e 59, ispirandosi a principi di natura civilistica, richiederebbe, ai fini interruttivi della prescrizione, non già la

semplice emissione del decreto ex art. 550 c.p.p., ma la sua regolare notificazione all'ente.

Nel caso di specie, sottolineava la difesa, essendo stato il decreto di citazione notificato regolarmente all'ente solo in data 7 novembre 2014 (oltre quindi cinque anni dalla commissione del reato), l'illecito amministrativo dovrebbe considerarsi estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale.

Il P.M. si opponeva all'accoglimento della predetta istanza.

Il Giudice non può che convenire con le argomentazioni svolte nella memoria difensiva ed, in particolare, con la ritenuta natura recettizia dell'atto di citazione a giudizio ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 22 d.lvo 231/2001.

Invero, l'analisi testuale e sistematica delle norme di seguito analizzate, porta a ritenere, contrariamente a quanto si verifica nel sistema processuale per i fatti costituenti reato, che la prescrizione quinquennale dell'illecito amministrativo dipendente da reato sia interrotta non già dalla sola emissione del decreto di citazione emesso ex art. 550 c.p.p., bensì soltanto dalla sua regolare notificazione all'ente.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del citato decreto: *"interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'art. 59"*, il quale a sua volta recita che: *"quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'art. 405, comma 1 c.p.p."*.

Ancora, secondo il disposto di cui all'art. 22 comma 4 d.lvo 231/2001: *"Se l'interruzione (n.d.s. della prescrizione) è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio"*.

Così riportate le disposizioni di riferimento, dalla semplice lettura testuale degli stessi artt. 22 e 59 si ricava che il Legislatore ha richiesto, per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, un'attività del Pubblico Ministero diretta ad interrompere la prescrizione coincidente, appunto, con la "contestazione all'ente" dell'illecito stesso.

L'utilizzo del verbo "contesta" contenuto nell'art. 59 del d.lvo 231/2001, invero, rimanda necessariamente all'emissione di un atto, il cui contenuto (l'enunciazione del fatto appunto), deve essere portato a conoscenza del destinatario.

Tale attività, per contro, non è prevista ai fini dell'interruzione della prescrizione dei fatti di reato, con riguardo al cui istituto (art. 160 c.p.) il Legislatore, lungi dall'utilizzare espressioni indicative di una comunicazione tra mittente e destinatario (quali la voce verbale "contesta" o altre eventualmente analoghe), si limita ad elencare in modo statico specifici atti processuali, la cui efficacia interruttiva è subordinata alla mera emissione.

E, con riferimento a tali atti, va peraltro rimarcato che nemmeno il relativo contenuto essenziale normativo contempla fra i suoi elementi costitutivi la contestazione del fatto al soggetto cui esso è ascritto, essendo prescritto ai fini di validità la mera enunciazione del fatto in via di contestazione.

L'interpretazione in oggetto trova conforto anche nella lettura sistematica delle norme.

Ed infatti, l'art. 22 comma 4 d.lvo 231/2001 risulta formulato in termini del tutto identici all'art. 2945 c.c. nel disciplinare comunemente un regime sospensivo della prescrizione destinato a protrarsi fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Detta analogia - non ravvisabile fra la disciplina civilistica e quella penale in tema di prescrizione - è decisiva ai fini di interesse, laddove si osservi che la sospensione della prescrizione prevista dal decreto legislativo 231/2001 è

determinata solo ed unicamente dalla contestazione dell'illecito all'ente e che, in via simmetrica, la stessa sospensione disciplinata dal codice civile consegue soltanto a due specifiche ipotesi (alla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio e alla domanda proposta nel corso di un giudizio ai sensi dell'art. 2943 c.c.) in cui l'esercizio del diritto avviene nel necessario contraddittorio delle parti mediante atti notificati alla controparte.

Da tale parallelismo si ricava pertanto che la contestazione dell'illecito all'ente, foriera sia di effetti interruttivi che di effetti sospensivi, è atto di natura recettizia, per la cui efficacia è imprescindibile l'effettiva conoscenza del destinatario.

Tali conclusioni a livello sistematico trovano conforto nella disciplina generale in materia di sanzioni amministrative, nel cui ambito si ricava che il Legislatore, proprio in materia coincidente con quella che ci occupa, ha inteso regolare il regime dell'interruzione della prescrizione secondo le norme del codice civile, statuendo espressamente all'art. 28 della legge 689/1981 che: *"L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile"*, con ciò sancendo l'imprescindibile natura recettizia dell'atto interruttivo.

Deve, infine, osservarsi che siffatta natura dell'atto introduttivo del giudizio, quale atto interruttivo della prescrizione, è stata altresì di recente condivisa dalla giurisprudenza di legittimità, avendo la Suprema Corte espressamente statuito che: *"In applicazione analogica di quanto stabilito dagli artt. 2943 e 2945 c.c., ove la cognizione del giudice penale sia estesa anche ad un illecito amministrativo connesso al reato, il processo che venga iniziato a seguito di rapporto **regolarmente notificato all'interessato** ex L. n. 689 del 1981, art. 14 e art. 24, comma 2, produce l'effetto di interrompere la prescrizione anche dell'illecito punito con la sanzione amministrativa, fino al passaggio in giudicato della sentenza penale"* (cfr. Cass., sez. 5 n. 20060 del 4.4.2013 e Cass. sez. 4 n. 10649 del 5.7.2012).

Dalle considerazioni che precedono discende quindi che l'illecito amministrativo contestato a deve ritenersi estinto per decorso del termine prescrizione di cinque anni, essendo tale lasso temporale ampiamente decorso tra la data di commissione del reato (25 maggio 2009) e la data di regolare notifica del decreto emesso ex art. 550 c.p.p. (7 novembre 2015).

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Seconda Sezione Penale

Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda Penale Monocratica

Visti gli artt. 469 c.p.p. e 67 d.lvo 231/2001,

dichiara non doversi procedere nei confronti di , in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, dall'illecito al medesimo ascritto perché estinto per intervenuta prescrizione.

Così deciso in Brescia il 20 febbraio 2015

IL CANCELLIERE
Sara Micucci

IL GIUDICE
dott. Sara Micucci

24/02/2015
IL CANCELLIERE
Sara Micucci